CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO

Art. 22

Art. 50, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarera', a sensi dell'art. 2043, n. 3, del Codice civile, e' minore del credito dell'ente che procede, o non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformita' dell'art. 2045 del detto Codice, l'ente medesimo puo' fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
Estremi	Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1910

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-delle-disposizioni-di-legge/art-22-art-50-legge-t-u-16-luglio-1905-n-646

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it